



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORELLA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARTORI	ARTURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1441/14 depositato il 19/09/2014
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120001100710 IRAP 2011 IRPEF IVA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120001100710 IRAP 2012 IRPEF IVA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120001100710 IRAP 2013 IRPEF IVA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920120006350152 IRAP IRPEF IVA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920130000956034 IRAP IRPEF IVA
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
LEO MARIA
P.ZZA L. ARIOSTO N. 30 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1441/14

UDIENZA DEL

15/01/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

1482/1/15


PRONUNCIATA IL:

15 GEN. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 MAG. 2015

Il Segretario



Il SEGRETARIO DI SEZIONE
Gabriele Mancarella

Il sig. ████████ proponeva tempestivo ricorso – con contestuale istanza di sospensione – avverso gli estratti di ruolo in data 4.09.14 n. 0250448 per l'anno 2011, n. 0550114 per l'anno 2012 e n. 0250074 per l'anno 2013 riferiti alle cartelle di pagamento n. 059 20120001100710, n. 059 20120006350152 e n. 059 20130000956034 emesse da Equitalia Sud s.p.a..

Il contribuente sosteneva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ed eccepiva la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento; la nullità dell'estratto di ruolo per violazione dell'art. 7 co.2 della Legge n.212/2000, per il difetto di sottoscrizione e per carenza di motivazione; la mancanza di colpevolezza ai fini degli interessi e delle sanzioni. Concludeva con richiesta di annullamento di tutti gli atti impugnati e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni.

Il Concessionario Equitalia Sud s.p.a. si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Concludeva con richiesta di rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2227/1/14 resa all'udienza del 23.10.14 veniva accolta l'istanza di sospensione.

Occorre preliminarmente osservare che la Corte di Cassazione, segnatamente con la sentenza n. 724/2010, ha riconosciuto la possibilità di un'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo – ancorchè non espressamente contemplato dall'art.19 del D. Lgs. n.546/1992 –, purchè subordinata alla omessa notificazione degli atti prodromici, costituiti nel caso di specie dalle cartelle di pagamento, di cui l'Ufficio nella fattispecie è stato appunto chiamato a fornire adeguata dimostrazione della regolare notificazione.

In ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da parte resistente, si ritiene che l'aver il contribuente individuato il legittimato passivo nel concessionario – verosimilmente nella considerazione che oggetto del tutto prevalente della contestazione è l'asserita mancanza di notificazione degli atti esecutivi incombenti sul concessionario, rispetto al pur contestato estratto di ruolo che peraltro non consiste in altro se non in una riproduzione di una parte del ruolo formato dall'Ente creditore - può sì comportare la chiamata in causa anche di quest'ultimo ma come onere che grava sul concessionario evocato in giudizio, senza che questo giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Di qui deriva indirettamente la validità dell'altra eccezione di parte ricorrente relativa al difetto di sottoscrizione e alla carenza di motivazione del ruolo: infatti l'onere di provare l'idoneità di elementi costitutivi del ruolo, quali la sottoscrizione o validazione dello stesso, competeva all'Ente impositore in quanto creditore del tributo richiesto, che invece il Concessionario ha omesso di chiamare in giudizio, rimanendo così indimostrata la sussistenza di tali elementi.

In ordine all'ultima eccezione di parte ricorrente concernente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, si rileva che il Concessionario resistente nelle controdeduzioni tratta unicamente di una delle tre cartelle di pagamento in esame, depositando solo in sede di udienza di trattazione il carteggio relativo alla notificazione delle restanti due, nelle quali peraltro non si è tenuto conto delle prescrizioni dettate per l'ipotesi di reperibilità relativa, come quella in cui effettivamente si versa nel caso di specie secondo l'adeguata dimostrazione documentale fornita a riguardo da parte ricorrente.



Le suesposte valutazioni rendono il ricorso meritevole di accoglimento, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali e gli aspetti di disputabilità della lite configurino giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio in deroga al principio di soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate

Lecce, lì 15 gennaio 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

